

COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento



VERBALE N. 8/2015

della seduta del Consiglio Comunale di data 30 novembre 2015

L'anno duemilaquindici, addì 30 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dalla Presidente (prot. n. 17543 del 23.11.2015), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo comunale, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. Sartori Michele
2. Acler Werner
3. Bertoldi Andrea
4. Peruzzi Moreno
5. Andreatta Paolo
6. Orsingher Guido
7. Fraizingher Laura
8. Piazza Rossella
9. Lancerin Maurizio
10. Martinelli Marco
11. Campestrin Silvana
12. Postal Lamberto
13. Filippi Efrem
14. Perina Emilio
15. Avancini Romano
16. Beretta Gianni
17. Dal Bianco Maurizio

Assenti giustificati i signori:

18. Acler Tommaso

Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.a Silvana Campestrin, nella Sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.09 per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. NOMINA SCRUTATORI.

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

3. ORDINE DEL GIORNO "ATTO DI INDIRIZZO PER LA GIUNTA COMUNALE RELATIVO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'AREA SPORTIVA DI VIALE LIDO".

Rel. Sindaco

4. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2015.

Rel. Sindaco

5. 5^A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015-2017 (VARIAZIONE N. 18).

Rel. Sindaco

6. PROROGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER GLI ANNI 2016-2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE E NUOVO REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA.

Rel. Sindaco

7. SCIoglimento DEL CONSORZIO CON APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'OMONIMO SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA.

Rel. Sindaco

8. APPROVAZIONE CONVENZIONE E ACCORDO QUADRO TRA ENTI PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LA STAZIONE SCIISTICA DELLA PANAROTTA.

Rel. Sindaco

1. NOMINA SCRUTATORI.

La Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Paolo Andreatta e Efrem Filippi ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Andreatta e Filippi), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva.

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

Il Sindaco dà le seguenti comunicazioni:

1. Accordo con la Provincia Autonoma di Trento per la valorizzazione del patrimonio pubblico esistente sul territorio comunale.
 2. Riorganizzazione dei Comuni e gestioni associate obbligatorie: il Comune di Levico Terme si associa con il Comune di Novaledo.
 3. Visita ispettiva SGS Italia e conferma della Certificazione di qualità ISO 14001.
-

Esce dall'aula il consigliere Beretta in quanto interessato al punto, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

3. ORDINE DEL GIORNO "ATTO DI INDIRIZZO PER LA GIUNTA COMUNALE RELATIVO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'AREA SPORTIVA DI VIALE LIDO".

Rel. Sindaco

Il Sindaco dà lettura dell'ordine del giorno assunto al prot. n. 17523 dd. 23.11.2015.

Seguono gli interventi di:

- cons. FILIPPI,
- cons. PERINA,
- cons. PIAZZA
- cons. DAL BIANCO
- cons. LANCERIN
- cons. ANDREATTA
- cons. POSTAL

Il Sindaco risponde alle domande dei consiglieri.

La Presidente pone in votazione l'ordine del giorno, che viene approvato con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Dal Bianco), astenuti n. 5 (Campestrin, Piazza, Perina, Filippi, Avancini), espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

ORDINE DEL GIORNO

Premesso che:

- Con delibera n. 154 del 22/11/2006, la giunta comunale di Levico Terme ha concesso all'associazione sportiva U.S. Levico Terme (di seguito l'Associazione) la possibilità di procedere all'esecuzione dei primi lavori relativi all'ammodernamento ed ampliamento del campo sportivo comunale, dando il via alla costruzione di un'area sportiva rilevante e moderna;
- Negli anni dal 2006 al 2010 si è proceduto alla ricostruzione del manto erboso del campo principale, alla costruzione di un nuovo blocco di spogliatoi in aggiunta a quelli storici, alla costruzione di una palazzina con sale comuni, magazzini, il nuovo bar ed i nuovi servizi igienici;
- Con delibera n. 203 del 29/10/2008 la giunta comunale ha autorizzato, su richiesta dell'Associazione, il proseguimento del progetto con la costruzione di nuovo campo di allenamento, che è stato realizzato in località "Piazza d'Armi" a sud del campo principale e sotto via Segantini;
- Con delibera n. 116 del 29/07/2009 è stato infine approvato il completamento del campo di allenamento e la costruzione del campo polivalente;
- Con la conclusione dei lavori di cui ai punti precedenti, avvenuta nel corso del 2010, è terminato un progetto importante di creazione di una rilevante area sportiva per il gioco del calcio e non solo. La valenza di questo progetto, condiviso dall'Amministrazione comunale, fortemente voluto dall'Associazione e da questa realizzato avvalendosi dei contributi pubblici disponibili sulla Legge Provinciale 21/90 destinati alle sole associazioni sportive, è stata più volte ribadita nei vari atti di incarico ed autorizzazione;
- Dalla delibera del 2006 di cui alla premessa a) si evince infatti che: "... la realizzazione delle opere descritte qualificherebbe l'offerta del Comune di Levico Terme dal punto di vista dei servizi verso la collettività poiché, in tal modo, verrebbe migliorato lo svolgimento dell'attività sportiva anche nel corso del periodo invernale...";
- Dalla delibera del 2008 (costruzione del campo di allenamento) di cui alla premessa c) si evince che: "Evidenziata l'intenzione dell'Amministrazione comunale di Levico Terme di procedere al completamento della struttura sportiva dedicata all'attività calcistica nel Comune di Levico Terme e di cui in premessa, mediante l'approntamento di un campo di allenamento in località Piazza d'Armi considerato che l'intervento mirante alla realizzazione del campo di allenamento è necessario per meglio adattare l'intera struttura alle nuove esigenze dell'attività sportiva e per qualificare l'offerta del Comune di Levico Terme dal punto di vista dei servizi verso la collettività.....";

- Dalla delibera del 2009 di cui al punto d) delle premesse si evince che: "Evidenziata l'intenzione dell'Amministrazione comunale di Levico Terme di procedere al completamento della struttura sportiva dedicata all'attività calcistica con la realizzazione di un campetto polivalente in località Piazza d'Armi..... e considerato che l'Amministrazione comunale ritiene che l'ulteriore intervento in progetto sia tale da migliorare l'offerta sportiva e la fruizione degli spazi all'uopo presenti sul territorio comunale...".

Rilevato inoltre che:

- a) oltre alla riqualificazione dell'area e alla creazione di una importante infrastruttura pubblica sportiva, l'Amministrazione approfittò del cantiere di Piazza d'Armi anche per importanti vantaggi sinergici in termini di risparmio di costi collegati alle necessità di smaltimento del materiale terroso proveniente dagli scavi per la costruzione del nuovo polo scolastico. Tale materiale, come illustrato nella relazione tecnica della variante n. 3 del progetto di costruzione del polo scolastico, per le caratteristiche arsenicali del territorio di Levico Terme e per le sopravvenute norme in materia di gestione delle terre di scavo (caratterizzazione chimica ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006), si sarebbe dovuto smaltire, con un notevole aumento di costi, in discarica autorizzata: dal preventivo, agli atti, della società Lavoro e Servizi Valsugana del 23/10/2007 si possono stimare alcuni milioni di Euro, risultanti da 25.000 metri cubi di materiale al costo di smaltimento pari a 160,00 €/ton- 1 metro cubo = circa 1,6 ton. L'Amministrazione comunale, dopo aver verificato che il cantiere di Piazza D'armi, collocato sulla sinistra orografica del Brenta, era coerente con la possibilità dello smaltimento del materiale di asporto del polo scolastico, alternativamente allo smaltimento ai costi sopra descritti, aveva individuato per lo smaltimento proprio il cantiere "campi da calcio", chiedendo conseguentemente una variante apposita ai progetti dell'Associazione
- b) I costi di realizzazione delle opere della zona sportiva di viale Lido e le coperture derivanti da contributi si possono riassumere nelle seguenti tabelle:

PRIMA FASE: campo principale + palazzina spogliatoi e servizi

Costi a carico Associazione	Euro 585.849,55
Contributo P.A.T.	Euro 297.700,00
Contributo Comune di Levico Terme prima tranche	Euro 184.311,00
Contributo Comune di Levico Terme seconda tranche (a copertura totale costi)	Euro 103.838,55
Residuo non coperto da contributo provinciale e comunale	Euro 0,00

SECONDA FASE: campo allenamento + campo polivalente

Costi a carico Associazione	Euro 594.834,33
Contributo P.A.T.	Euro 270.400,00
Contributo Comune di Levico Terme	Euro 50.000,00
Residuo non coperto da contributo provinciale e comunale	Euro 274.434,33

- c) Nella delibera di giunta n. 22 del 23 febbraio 2011, fatte tutte le premesse sull'iter e sulle deliberazioni precedenti e ripercorrendo la storia della realizzazione, la giunta comunale dichiarava: "...constatato che risulta vantaggioso per l'Amministrazione comunale sostenere la realizzazione dell'opera intervenendo nel finanziamento per la parte non coperta da contribuzione provinciale preso atto che l'Associazione per la realizzazione dell'iniziativa ha sostenuto una spesa complessiva di Eur 594.834,33, che si ritiene completamente ammissibile a finanziamento, rilevato che la Provincia Autonoma di Trento ha concesso per l'intervento un contributo di Eur 270.400.....delibera di assegnare all'US Levico Terme un contributo di Eur 50.000,00 quale quota parte della spesa ammessa a finanziamento da parte dell'Amministrazione pari ad Euro 594.834,33 e non coperta da contributo provinciale.....".

Evidenziato che:

- a) La prassi di affidare ad un'associazione sportiva del territorio la realizzazione di opere

in conto capitale deriva dall'opportunità di sfruttamento della legge provinciale 21 del 1990, la quale dispone che: "Possono presentare domanda di contributo le associazioni e gli enti sportivi regolarmente affiliati alle federazioni e/o agli enti di promozione sportiva e/o discipline associate riconosciuti dal CONI e che utilizzano o utilizzeranno normalmente l'impianto sportivo oggetto d'intervento";

- b) Nel nostro comune si è operato con questa metodologia, a titolo di esempio, nei lavori di ristrutturazione della piscina comunale di piazza Dalla Chiesa, di costruzione dell'area sportiva adibita al gioco del tennis in località Belvedere, ove l'Amministrazione comunale è intervenuta nella copertura totale o parziale della differenza tra il costo sostenuto per la realizzazione delle opere e il contributo concesso dalla Provincia Autonoma di Trento;
- c) Con il presente ordine del giorno si vuole sottoporre al Consiglio Comunale il finanziamento da parte dell'Amministrazione, per la parte non coperta dal contributo provinciale e comunale, del costo dell'opera pubblica della zona sportiva di viale Lido sostenuto dall'Associazione;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

impegna la giunta, a seguito della conclusione delle operazioni di acquisizione, da parte dell'amministrazione comunale, dell'intera area ove sono stati realizzati il campo di allenamento ed il campo polivalente, a prevedere, nella redazione del prossimo bilancio di previsione pluriennale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e fatte salve le opportune verifiche normative, lo stanziamento della somma atta alla copertura, a favore dell'Associazione, del costo a suo tempo sostenuto dall'Associazione stessa per la realizzazione dell'area sportiva in località Piazza d'Armi a Levico Terme, per la parte non coperta da contribuzione provinciale e al netto della quota già erogata da parte del Comune di Levico Terme."

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 30.11.2015 ORDINE DEL GIORNO "ATTO DI INDIRIZZO PER LA GIUNTA COMUNALE RELATIVO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'AREA SPORTIVA DI VIALE LIDO".

Rientra il consigliere Beretta.

4. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2015.

Rel. Sindaco

Il Sindaco illustra la Relazione sullo Stato di attuazione dei programmi anno 2015.

Seguono gli interventi di:

- cons. PERINA
- cons. BERETTA
- cons. FILIPPI
- cons. DAL BIANCO
- ass. BERTOLDI
- cons. ANDREATTA

Il Sindaco e l'assessore Bertoldi rispondono alle domande dei consiglieri.

5. 5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015-2017 (VARIAZIONE N. 18).

Rel. Sindaco

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Seguono gli interventi di:

- cons. BERETTA
- cons. DAL BIANCO
- ass. BERTOLDI
- cons. PERINA
- cons. POSTAL

Il Sindaco risponde alle domande e dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 4 (Filippi, Perina, Avancini, Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 4 (Filippi, Perina, Avancini, Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10.03.2015 con la quale venne approvato il Bilancio di Previsione 2015, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017 ed il programma Opere Pubbliche;

Riscontrata la necessità di apportare una variazione urgente al Bilancio di previsione 2015 ed in particolare:

in parte straordinaria per:

- finanziare il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica ed il nuovo ramale dell'acquedotto in via Pallaoro – fr. Barco – per complessivi **€ 175.000,00** utilizzando quota parte dell'avanzo di amministrazione;
- finanziare un programma organico di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica – da definirsi con il gestore del servizio STET Spa – volti alla riduzione dei consumi energetici, destinando una quota dell'avanzo di amministrazione pari ad **€ 485.000,00**;
- integrare il fondo strategico territoriale, in applicazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2016, destinando la quota dell'avanzo di amministrazione pari ad **€ 500.000,00**;
- modificare il finanziamento della spesa prevista per l'installazione di pannelli solari presso l'impianto sportivo della Piscina comunale, considerato che è stato introitato in questo esercizio un finanziamento integrativo da parte del BIM e registrata una maggiore entrata derivante da contributi di concessione;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 21 maggio 2015 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, evidenziando un avanzo di amministrazione di **€ 1.164.537,28** e che con il presente provvedimento viene applicato a bilancio per **€ 1.160.000,00**;

Visti il T.U. dell'Ordinamento contabile approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L ed il Regolamento di attuazione approvato con DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;

Visto l'art. 17 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L ed il 4^a comma dell'art. 37 del vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'allegato prospetto di variazione;

Visto il parere del Revisore del conto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere celermente all'adozione degli atti che ne conseguono;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di approvare la variazioni al Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 riepilogate negli allegati prospetti A1 – A2 elaborati dall'ufficio ragioneria, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (variazione n. 18);
2. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il Bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il programma generale delle opere pubbliche;
3. di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di Bilancio;
4. di prendere atto che con successivo provvedimento verranno effettuate le opportune e conseguenti modifiche al Piano esecutivo di gestione.

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 30.11.2015 "5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015-2017 (VARIAZIONE N. 18)."

6. PROROGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER GLI ANNI 2016-2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE E NUOVO REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA.

Rel. Sindaco

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Seguono gli interventi di:

- cons. FILIPPI
- cons. BERETTA
- cons. AVANCINI
- cons. DAL BIANCO
- cons. ANDREATTA
- cons. LANCERIN

Il Sindaco risponde alle domande e dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 15, contrari n. 2 (Avancini, Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

Relazione:

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 2554 del 18.10.2002, successivamente modificata e integrata con deliberazione n. 2703 del 17.10.2003, aveva approvato il "Progetto Sicurezza del Territorio", quale risposta alle crescenti esigenze di sicurezza e di presidio del territorio provinciale; con tali provvedimenti veniva suddiviso il territorio provinciale in diversi ambiti coincidenti, per quanto riguarda l'Alta Valsugana, con il territorio dell'allora Comprensorio.

In coerenza con il *Progetto Sicurezza*, veniva approvata la “gestione associata e coordinata del servizio di polizia municipale” tra i Comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Baselga di Pinè, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Tenna e Vigolo Vattaro (i Comuni di Bosentino, Vattaro e Centa S. Nicolò non davano seguito alla loro iniziale adesione di massima); in data 5 febbraio 2003 veniva pertanto sottoscritta la convenzione tra i Sindaci dei sette Comuni aderenti alla gestione associata del servizio, con decorrenza 1 marzo 2003 e scadenza al 29 febbraio 2013.

Nel frattempo il quadro normativo provinciale in materia di polizia locale subiva un profondo mutamento, in particolare con l’emanazione della L.P. 27.06.2005 n. 8 e L.P. 27.12.2010 n. 27 contenenti la previsione di una gestione associata obbligatoria mediante le Comunità di appartenenza. Successivamente il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale sottoscritto il 30.10.2012 stabiliva che la Giunta Provinciale avrebbe dovuto approvare, entro il 31.12.2012 uno specifico provvedimento che individuasse le modalità di attuazione dell’obbligo di riorganizzazione del servizio di polizia locale sulle Comunità entro il 30.06.2013.

Non essendo stato adottato detto provvedimento da parte della Giunta Provinciale, i sette Comuni aderenti alla gestione associata deliberavano la proroga della convenzione fino al 28.02.2014 e successivamente fino al 31.12.2015.

Il quadro normativo provinciale subiva infine un ulteriore mutamento con l’emanazione della L.P. 13.11.2014 n. 12 che ha profondamente modificato la L.P. 16.06.2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”: in particolare l’art. 9 bis, che detta disposizioni per l’esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni, non include, tra quelli da svolgere obbligatoriamente in forma associata, il servizio di polizia municipale.

Nel corso degli ultimi mesi, l’organo di governo della gestione associata, composto dai Sindaci dei sette Comuni aderenti, si è ripetutamente riunito, condividendo, in definitiva, la proposta di proseguire, sulla base di una nuova convenzione, la gestione associata del servizio di polizia municipale per altri cinque anni (fino al 31.12.2020), in considerazione sia della perdurante attualità degli obiettivi sottesi alla gestione associata (razionalizzazione, economicità, efficienza ed omogeneità del servizio; professionalità, specializzazione e flessibilità nella gestione delle risorse umane), sia in funzione e coerenza al disegno istituzionale provinciale orientato alle gestioni associate/fusioni dei Comuni trentini.

Sono stati pertanto predisposti, sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Sindaci, i seguenti documenti:

1. Proposta di “Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia municipale”;
2. Proposta di modifica al “Regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale Alta Valsugana”.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore concernente l’oggetto,

Condivisa la proposta di proseguire con la gestione associata del servizio di polizia locale con i Comuni di Pergine Valsugana, Baselga di Pinè, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Tenna e Vigolo Vattaro, per le motivazioni ivi indicate;

Esaminato il testo di “Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia municipale” composto di n. 13 articoli;

Ricordato che il vigente Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale Alta Valsugana è stato adottato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 62 di data 18.11.2002 e successivamente modificato con delibera consiliare n. 23 di data 28.05.2007;

Visto lo schema di raffronto del “Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale Alta Valsugana” con le modifiche proposte;

Visto l’art. 59 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. e modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L,

modificato dal D.P.Reg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11 luglio 2012 n. 8/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 232 dd. 24.11.2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 17.09.2003, n. 54 dd. 14.11.2005 e n. 16 dd. 31.03.2011;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 31.07.2006 e revisionato con deliberazione n. 4 dd. 06.02.2014;

Visto il Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali approvato con deliberazione n. 44 dd. 26.10.2015;

Vista la L.P. 27.06.2005 n. 8;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di proseguire, per quanto in premessa esposto, la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale con i Comuni di Pergine Valsugana, Baselga di Pinè, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Tenna e Vigolo Vattaro – in scadenza al 31.12.2015 e senza soluzione di continuità - fino al 31.12.2020;
2. di approvare lo schema di “convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia municipale”, composto di n. 13 articoli che, allegato A alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco pro tempore alla sua sottoscrizione;
3. di approvare le modifiche al “Regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale Alta Valsugana” secondo lo schema di raffronto – allegato B – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che conseguentemente alle modifiche di cui al punto precedente, il “Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale Alta Valsugana” corrisponde al testo – allegato C – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 4) entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 – comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e che dalla medesima data è abrogato il vigente Regolamento citato in premessa.

DELIBERAZIONE N. 49 DEL 30.11.2015 “PROROGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER GLI ANNI 2016-2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE E NUOVO REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA.”

7. SCIoglimento del Consorzio con Approvazione Convenzione per la Gestione Associata dell'omonimo Servizio di Vigilanza Boschiva.

Rel. Sindaco

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Seguono gli interventi di:

- cons. BERETTA
- cons. ANDREATTA

- cons. PERINA
- ass. MARTINELLI
- cons. DAL BIANCO

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

Il Relatore comunica:

- l'art. 2 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e stabilisce che sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle stesse;
- i Comuni al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato possono adottare le forme associative o di collaborazione disciplinate dal capo VIII° del predetto testo unico;
- l'art. 59 in merito dispone che:
 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni.
 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
 3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvilimento;
- che i comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo e Levico Terme, si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 13 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977, con modifica dello Statuto intervenuta giusto D.P.G.P. n. 19343/29-B di data 28 ottobre 1977;
- evidenziato come l'art. 114 della L.P. 23-5-2007 n. 11 preveda che lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale previsti dalla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio di custodia forestale) è deliberato dagli enti aderenti entro la data stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 106. Nel caso di mancata adozione del regolamento lo scioglimento dei consorzi è comunque deliberato entro la data del 31 dicembre 2015. Fino alla nuova zonizzazione operata da parte della Giunta provinciale con la procedura prevista dall'articolo 106, comma 6, lettera a), resta ferma la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1976.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la parte di cui in premessa;

Dato pertanto atto della necessità di pronunciarsi, dopo che l'Assemblea del Consorzio ha deliberato con atto n. 2 dd. 10.11.2015 il formale scioglimento del Consorzio stesso a far data 31 dicembre 2015, di riconfermarne sotto altre spoglie, le originarie competenze, contestualizzando l'indicazione per la quale la gestione amministrativa dello stesso possa essere perpetuata appunto attraverso la forma collaborativa più snella della convenzione ex

art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., mantenendo ben presente che si garantirà comunque la cooperazione in ambito territoriale omogeneo tra più soggetti proprietari di boschi, scelta che sola garantirà standard qualitativi del servizio adeguati, con suo svolgimento efficace, economico ed efficiente;

Ritenuto che detto schema sia idoneo a disciplinare gli aspetti gestionali del servizio nonché i rapporti giuridici ed economici tra le varie Amministrazioni, trovatolo conforme a pubblici interessi e necessità;

Ritenuto che il Comune di Levico Terme, a seguito di analoga previsione formulata e quindi espressa dagli Enti convenzionati, assuma le funzioni di ente Capofila, assicurando lo svolgimento dei compiti assegnati a sensi di convenzione;

Considerato che il Comune di Levico Terme potrà beneficiare dei trasferimenti già riconosciuti al Consorzio e del personale transitato, ciò in ragione del profilo professionale di appartenenza (custodi forestali);

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di adottare gli atti conseguenti entro il termine previsto;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo scioglimento del Consorzio Forestale, con sede in Levico Terme, nato per la gestione della servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 13 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977, con modifica dello Statuto intervenuta giusto D.P.G.P. n. 19343/29-B di data 28 ottobre 1977, a partire dal 31 dicembre 2015;
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, la convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Vigilanza Boschiva tra il Comune di Calceranica al Lago, Caldonazzo e Levico Terme, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto riconoscendone decorrenza negli effetti a far data 1 gennaio 2016;
3. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2);
4. di incaricare il Comune, quale Ente capofila, ad inviare la convenzione, una volta sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli Enti partecipanti alla gestione associata in parola, al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. e Servizio Foreste e Fauna per l'ottenimento e/o riconferma dei benefici accordati con presa in carico del personale già in servizio presso il Consorzio in liquidazione, riconoscendo al Presidente del Consorzio in scioglimento le funzioni di "liquidatore", tanto da conservarne la carica anche oltre il 31 dicembre 2015 e comunque ciò fino a che abbia assunto tutti gli atti necessari e svolto tutte le attività amministrative conseguenti.

DELIBERAZIONE N. 50 DEL 30.11.2015 "SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO CON APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'OMONIMO SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA".

8. APPROVAZIONE CONVENZIONE E ACCORDO QUADRO TRA ENTI PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LA STAZIONE SCIISTICA DELLA PANAROTTA.

Rel. Sindaco

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Seguono gli interventi di:

- cons. BERETTA
- ass. WERNER ACLER
- cons. POSTAL
- cons. DAL BIANCO
- cons. FILIPPI
- cons. LANCERIN
- cons. PERINA
- cons. DAL BIANCO

Il Sindaco risponde alle domande e dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

Il Relatore comunica:

Il Comune di Levico Terme, con deliberazione del Commissario straordinario n. 308/comm. dd. 24.11.1995, ha aderito, unitamente ad altri enti pubblici, nonché a soggetti privati, alla società Nuova Panarotta S.p.a.

La partecipazione del Comune di Levico Terme, unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, nella società Nuova Panarotta S.p.a. era determinata dalla volontà di creare un organismo deputato allo sviluppo turistico della stazione sciistica della Panarotta. I Comuni che gravitano nei pressi della Panarotta riconoscono infatti nella stazione sciistica rilevanti finalità socio-sportive, trattandosi di un impianto che costituisce per i residenti un punto di riferimento nell'approccio alla disciplina sciistica per le sue medie dimensioni e perchè facilmente raggiungibile dalla popolazione locale e soprattutto dagli studenti che frequentano gli istituti scolastici presenti all'interno del comprensorio dell'Alta Valsugana.

Le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e 4, della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, attività qualificata come servizio pubblico: "La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale", (...) Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili".

In occasione della ricognizione che gli Enti locali erano tenuti a svolgere nel 2010 sulle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio delle Autonomie Locali aveva rivolto alla Corte dei Conti – Sezione di controllo di Trento una richiesta di parere in ordine alla partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita. La Corte dei Conti aveva in quell'occasione chiarito che la "legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica "servizio pubblico" l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata". (Corte dei Conti – Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009).

Il 04.06.2013 è stato sottoscritto tra Comune di Pergine Valsugana, Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo S.p.a., Comune di Levico Terme e Comune di Roncegno Terme un Protocollo d'intesa per la realizzazione di infrastrutture turistiche e per la valorizzazione di immobili a valenza turistica nel territorio dei Comuni di Levico Terme, Pergine Valsugana e

Roncegno Terme nel quale la Provincia Autonoma di Trento si impegnava a “prevedere nell’aggiornamento del piano di Trentino Sviluppo S.p.a., compatibilmente con le risorse provinciale stanziata in bilancio, le somme necessarie per la messa a sistema dell’area sciabile della Panarotta e a valutare una maggiore presenza di Trentino Sviluppo S.p.a. nel capitale sociale di Nuova Panarotta S.p.a. alla luce degli investimenti in atto e subordinatamente ad una gestione imprenditoriale della società”.

La situazione economico-patrimoniale di Nuova Panarotta S.p.a., come in generale quella delle società che gestiscono impianti di risalita, risulta estremamente precaria, la società ha provveduto nel 2011 e nel 2012 a ridurre il capitale sociale per perdite. L’assemblea straordinaria tenutasi in novembre 2014 ha deliberato, ai sensi degli artt. 2446 c.c. e ss., una ulteriore riduzione del capitale per perdite e un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci. Il Comune di Levico Terme non ha tuttavia sottoscritto l’aumento di capitale.

L’Amministrazione comunale di Levico Terme, di concerto con altre Amministrazioni, ha da mesi preso contatti con Trentino Sviluppo S.p.a. e con la società Nuova Panarotta S.p.a. al fine di individuare congiuntamente una serie di azioni volte a preservare la stazione sciistica. Nel corso delle ultime stagioni invernali si è palesata infatti una situazione di difficoltà economica e finanziaria della società che ha reso necessari una serie di interventi contingenti di supporto da parte di Trentino Sviluppo S.p.a. Di qui è maturata la volontà da parte di Trentino Sviluppo S.p.a. di provvedere all’acquisizione a patrimonio pubblico di tutti gli impianti funiviari inclusivi delle stazioni di arrivo e di partenza e di beni mobili ed immobili funzionali all’innevamento artificiale della stazione della Panarotta, oggi di proprietà di Nuova Panarotta S.p.a., e l’intenzione di alcune Amministrazioni di sostenere il mantenimento degli impianti funiviari.

Le amministrazioni comunali coinvolte ritengono infatti che, pur non essendo più strategico, alla luce dell’impegno assunto da Trentino Sviluppo S.p.a., rimanere nella compagine sociale di Nuova Panarotta S.p.a., gli impianti funiviari presenti nella località rivestano un ruolo rilevante sotto il profilo della socializzazione delle famiglie, dell’educazione allo sport e come offerta di svago e divertimento soprattutto per i residenti e per gli studenti che gravitano nel bacino dell’Alta Valsugana. Si tratta, naturalmente, di un’offerta che va considerata in termini complementari e di immediata prossimità, rispetto a quanto viene proposto in altre stazioni ben più dimensionate e sviluppate presenti sul territorio provinciale.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto;

visto l’art. 23 comma 1 bis della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 per cui “Per le linee funiviarie individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, gli obblighi di servizio pubblico, e in particolare l’individuazione delle tariffe e dei periodi e orari di apertura e gli eventuali criteri di compensazione correlati a tali obblighi, sono approvati dal comune sul cui territorio è collocata la stazione di valle della linea funiviaria”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 219 del 11.02.2011 “Individuazione delle linee funiviarie per i fini previsti dall’art. 23, comma 1 bis, della legge provinciale 21 aprile 1987 (legge provinciale sugli impianti a fune), come modificato dall’art. 81 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)”, con cui il Comune di Pergine Valsugana e il Comune di Frassilongo sono stati individuati come Comuni nel cui territorio è insediata la stazione di valle rispettivamente per la seggiovia M81d “MALGA MONTAGNA GRANDE-CIMA EST”, seggiovia M159d “RIFUGIO FURET” e seggiovia 4p. M231d “RIGOLOR-CIMA PANAROTTA”;

considerato che la disposizione sopra richiamata ha quindi la finalità di consentire ai Comuni di intervenire nella gestione degli impianti funiviari di interesse locale, individuati dalla Giunta provinciale, mediante l’imposizione da parte dei medesimi di obblighi di servizio pubblico nei confronti dei concessionari degli impianti funiviari, prevedendo a fronte di questi il trasferimento di una compensazione;

ritenuto che la Panarotta rivesta importanti finalità socio-sportive, trattandosi di un impianto che costituisce per i residenti un punto di riferimento nell’approccio alla disciplina sciistica per le sue medie dimensioni e perchè facilmente raggiungibile dalla popolazione locale

e soprattutto dagli studenti che frequentano gli istituti scolastici presenti all'interno del comprensorio dell'Alta Valsugana;

ritenuto inoltre che, per quanto di piccole dimensioni e con bacini di utenza in gran parte di carattere locale, gli impianti della Panarotta contribuiscano a "completare", diversificare e "presidiare" anche questa parte del territorio trentino dal punto di vista dell'offerta turistica invernale;

visto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tra i Comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Baselga di Pinè, Frassilongo, Vignola Falesina, Caldonazzo, Civezzano, Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Palù del Fersina, Calceranica al Lago, Tenna, Bedollo, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e Nuova Panarotta s.p.a., in base alla quale i Comuni impongono al gestore degli impianti sciistici della Panarotta obblighi di pubblico servizio, determinando orari di apertura e agevolazioni per residenti a fronte dei quali si impegnano a trasferire delle compensazioni;

visto l'accordo quadro, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tra Trentino Sviluppo S.p.a., Nuova Panarotta S.p.a., i Comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Baselga di Pinè, Frassilongo, Vignola Falesina, Caldonazzo, Civezzano, Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Palù del Fersina, Calceranica al Lago, Tenna, Bedollo, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, l'Associazione albergatori di Levico Terme, APT Valsugana e il Consorzio Levico Terme in Centro in base al quale le parti si assumono obblighi reciproci, in particolare Trentino Sviluppo S.p.a. si impegna ad acquisire gli impianti e i Comuni a prevedere dei trasferimenti compensativi a fronte degli obblighi di servizio che vengono imposti annualmente;

ritenuto pertanto, in considerazione dell'importanza che la stazione sciistica della Panarotta riveste in ambito locale, di approvare l'allegato schema di convenzione e accordo quadro;

ritenuto altresì che non risulti strategico rimanere nella compagine societaria di Nuova Panarotta S.p.a., alla luce delle iniziative che intraprenderà Trentino Sviluppo S.p.a., in base al citato accordo quadro, per cui il Comune di Levico Terme promuoverà le azioni necessarie per dismettere la propria partecipazione;

atteso che, come emerso nell'ultima assemblea dei soci di data 30.10.2015 in cui si è esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2015, si renderà necessaria la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci per procedere ai sensi dell'art. 2447 del codice civile e seguenti, per l'azzeramento del capitale sociale per perdite, trasformazione della società da spa a srl, sottoscrizione dei nuovi soci e nomina nuovo organo amministrativo;

rilevato che l'operazione di trasformazione implica quanto segue:

- la società nata dalla trasformazione conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione (art. 2498 c.c.). L'operazione, infatti, muta semplicemente l'organizzazione già esistente (Cass. 26 gennaio 2000 n. 851, Cass.4 novembre 1998 n. 11077, Cass. 8 aprile 1998 n. 3638), la quale prosegue i rapporti sostanziali e processuali che ad essa fanno capo (Cass. 23 aprile 2001 n. 5963), senza che si determini alcuna interruzione nella vita sociale (Cass.8 gennaio 1999 n. 89), né l'estinzione della società (Cass. 7 maggio 1999 n. 4581), lasciando inalterati gli elementi non direttamente connessi con il cambiamento del tipo societario;
- i rapporti giuridici preesistenti facenti capo alla società prima del mutamento continuano dopo la trasformazione, compresi i rapporti di lavoro;

considerato che il Comune di Levico Terme, se non sottoscriverà capitale sociale, di fatto uscirà dalla compagine sociale per mancata sottoscrizione di capitale sociale;

considerato che l'uscita dalla società Nuova Panarotta SpA è coerente con il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipato approvato con decreto del Sindaco prot. 4533 dd. 30.03.2015, ove è stata specificamente prevista la dismissione delle quote azionarie societarie possedute dal Comune di Levico Terme;

vista la L.P. 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal

D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 232 dd. 24.11.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 dd. 17.09.2003, n. 54 dd. 14.11.2005 e n. 16 dd. 31.03.2011;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 10.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, la Relazione Previsionale e Programmatica e programma Opere Pubbliche;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 12.03.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2015 – parte finanziaria;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31.07.2006 e revisionato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.02.2014;

visto il Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 26.10.2015;

rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di convenzione tra i Comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Baselga di Pinè, Frassilongo, Vignola Falesina, Caldonazzo, Civezzano, Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Palù del Fersina, Calceranica al Lago, Tenna, Bedollo, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e Nuova Panarotta s.p.a., allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di accordo quadro tra Trentino Sviluppo S.p.a., Nuova Panarotta S.p.a., i Comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Baselga di Pinè, Frassilongo, Vignola Falesina, Caldonazzo, Civezzano, Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Palù del Fersina, Calceranica al Lago, Tenna, Bedollo, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, l'Associazione albergatori di Levico Terme, APT Valsugana e il Consorzio Levico Terme in Centro, allegato B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il trasferimento compensativo trova copertura finanziaria all'intervento 1.07.02.05 del Bilancio di competenza e pluriennale 2015-2017;
4. di demandare l'assunzione del relativo impegno di spesa a successivi atti gestionali;
5. di intraprendere, per le motivazioni espresse in premessa, le azioni necessarie per la dismissione della partecipazione societaria in Nuova Panarotta s.p.a., ed in particolare, dovendo essere azzerato il capitale sociale per perdite, il Comune di Levico Terme non si impegnerà a sottoscrivere ulteriore capitale sociale;
6. di autorizzare il Sindaco, in sede di assemblea straordinaria dei soci, a dichiarare la volontà del Comune di Levico Terme di uscire dalla compagine societaria per mancata sottoscrizione del capitale sociale;
7. di precisare che qualsiasi riferimento a Nuova Panarotta SpA è da intendersi a Nuova Panarotta Srl o diversa denominazione societaria, qualora l'assemblea straordinaria citata in premessa intervenga prima della sottoscrizione dell'accordo quadro e della convenzione, fermo restando il resto.

DELIBERAZIONE N. 51 DEL 30.11.2015 “APPROVAZIONE CONVENZIONE E ACCORDO QUADRO TRA ENTI PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LA STAZIONE SCIISTICA DELLA PANAROTTA”.

PRESIDENTE: Con questo chiudiamo il Consiglio comunale di questa serata. Molto probabilmente ci rivedremo entro dicembre, ma non verrà trattato il bilancio che sarà invece portato verso la metà di gennaio. Buona serata a tutti.

La seduta è tolta alle ore 00.25.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to - dott.ssa Silvana Campestrin -

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - dott. Nicola Pavigianiti -

Sintetico Resoconto scritto redatto ai sensi dell'art. 59 – comma 3 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 26.10.2015.
La registrazione audio delle sedute consiliari, effettuata con tecnologie informatiche adeguate a garantirne la conservazione nel tempo e firmata digitalmente dal Segretario generale e dal Presidente del Consiglio, costituisce il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal consiglio comunale (comma 1 art. 59).